



Federazione GILDA UNAMS  
UFFICIO LEGALE  
Via Nizza, n.11 - ROMA

**Al Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca**  
**in persona del Ministro**  
**c/o Avvocatura Generale dello Stato**  
**Via dei Portoghesi, n.12**  
**00144 ROMA**

**Al Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca**  
**in persona del Ministro**  
**V.le Trastevere**  
**00144 ROMA**

**Al Ministro**  
**dell'Economia e delle Finanze**  
**Via XX Settembre, 97**  
**00187 ROMA**

.....li, ..... 2013

Racc. aa/rr

**OGGETTO : Pagamento delle ferie - Atto di invito e diffida L.241/90 e s.m.i. artt.9 e 21  
quinquies e nonies.**

Il Coordinatore provinciale della Federazione Gilda - Unams, unitamente ai sottoscritti docenti delle  
scuole pubbliche di ogni ordine e grado della provincia di **LATINA**

**ESPONGONO**

che, la questione del diritto alle ferie del personale docente a tempo determinato, alla luce dei  
commi 54, 55 e 56 dell'art.1 della L. nr. 228/2012, c.d. legge di stabilità 2013, è stata affrontata, tra  
l'altro, nel corso degli incontri tenutisi al MIUR con le OO.SS. di categoria nei quali

l'amministrazione ha confermato l'indisponibilità al pagamento delle ferie nonché l'intenzione del recupero delle stesse durante la sospensione delle attività didattiche;

che, tale orientamento, illegittimamente ha negato la monetizzazione delle ferie e obbliga, altrettanto illegittimamente, il docente alla fruizione delle stesse nei giorni di sospensione delle lezioni, nonostante la circostanza che il comma 56 disponga che le clausole contrattuali dovranno disapplicarsi solo dall' 1.09.2013;

che, in disparte la questione dell'illegittima unilaterale disapplicazione delle clausole contrattuali, è il caso di richiamare che, su identica vicenda, è già intervenuta, perentoriamente, la **Corte di Cassazione**, in applicazione **dell'art. 7 della Direttiva dell'Unione nr. 2003/88**, affermando le ragioni del lavoratore;

che, la decisione della Cassazione fa il paio con quanto, altrettanto perentoriamente, è stato statuito dalla **CGUE nel procedimento C-486/08**, nella causa "*Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhauser Tirols contro Land Tirol*";

che, infatti, la Corte di Giustizia europea, ha affermato **i principi fondamentali a tutela dei lavoratori precari in materia di fruizione delle ferie**, poi recepiti, come detto, dalla nostra Corte di Cassazione;

che, in particolare, la CGUE ha chiarito che: " *Si deve ricordare in primo luogo che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), in quanto tale (v. sentenze 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag. I-4881, punto 43; 18 marzo 2004, causa C-342/01, Merino Gómez, Racc. pag. I-2605, punto 29, nonché 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Robinson-Steele e a., Racc. pag. I-2531, punto 48; quanto alla direttiva 2003/88, v. sentenze 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e a., Racc. I-179, punto 22, nonché 10 settembre 2009, causa C-277/08, Vicente Pereda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).*

*Occorre in secondo luogo rilevare che tale principio di diritto sociale dell'Unione, rivestendo una particolare importanza, non può essere interpretato in maniera restrittiva (v., per analogia, sentenza 22 ottobre 2009, causa C-116/08, Meerts, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).*

*È pacifico inoltre che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (v. citata sentenza Schultz-Hoff e a., punto 25). Tale periodo di riposo rimane interessante sotto il profilo dell'effetto positivo delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore anche qualora se ne fruisca non in occasione del periodo di riferimento, ma in un momento successivo (sentenza 6 aprile 2006, causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Racc. pag. I-3423, punto 30). Infatti, di norma, il lavoratore deve poter beneficiare di un riposo effettivo, tant'è che l'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro (v., in tal senso, circa la direttiva 93/104, le citate sentenze BECTU, punto 44, e Merino Gómez, punto 30).*

tanto esposto i sottoscritti

**INVITANO E DIFFIDANO**

le SS.LL., ognuna per i provvedimenti di propria competenza, ai sensi degli artt. art. 9 e 21, quinquies e nonies della L.241/90 e s.m.i., in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico; dell'art. 19 del CCNL 2006/09 e del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., con particolare riferimento all'art.21, in materia di responsabilità dirigenziale, all'immediata erogazione delle somme dovute per il pagamento delle ferie maturate e maturande oltre ad interessi e svalutazione fino al soddisfo.

Con espresso avvertimento che, a tanto non ottemperando, si adiranno le vie legge ivi previste.

I DOCENTI

IL COORDINATORE PROVINCIALE

Patrizia Giovannini



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....